



**BANDO PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DESTINATI
AD INIZIATIVE E ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
A.A. 2019-2020**

Finalità

Con il presente bando per l'erogazione di contributi a favore delle iniziative e delle attività culturali e sociali degli studenti, l'Università della Basilicata intende promuovere all'interno della comunità studentesca, accademica ed universitaria, ma anche a favore di tutta la comunità regionale, la cultura della sostenibilità, intesa come sviluppo attraverso l'armonizzazione di tre dimensioni della crescita, quella socioeconomica, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.

Art. 1 – Emanazione

1. E' emanato il bando per l'utilizzazione della quota parte dei contributi versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione, destinati al finanziamento delle iniziative e delle attività culturali e sociali degli studenti, da svolgersi nell'a.a. 2019-2020.

Art. 2 – Fondi

1. I fondi disponibili per il finanziamento delle iniziative e delle attività culturali e sociali degli studenti, da svolgersi nell'a.a. 2019-2020, ammontano ad Euro 84.166,00.

Art. 3 – Destinatari dei contributi

1. Le richieste di finanziamento potranno essere presentate da:
 - a) associazioni studentesche, costituite da almeno 25 studenti, iscritte all'apposito albo dell'Ateneo e che hanno rappresentanze nei Consigli di Dipartimento/Scuola;

- b) associazioni studentesche iscritte all'Albo dell'Ateneo che abbiano come associati almeno 50 studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;
 - c) gruppi di studenti universitari composti da almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno. La composizione del gruppo dovrà risultare dalla compilazione dell'allegata **tabella** (allegato n. 1), contenente i dati anagrafici, il corso di studio, l'anno di iscrizione, il numero di matricola e la firma di ciascuno studente. Alla tabella dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun aderente al gruppo.
2. E' fatto divieto ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione di essere delegati o supplenti nell'ambito dei progetti proposti a finanziamento.

Art. 4 – Criteri per la valutazione delle richieste

1. Le richieste saranno valutate individualmente e comparate tra di loro, attribuendo un punteggio basato sui seguenti criteri di merito:
- a) qualità culturale della proposta, così articolata:
 - i. il valore educativo, istruttivo, formativo ed intellettuale, nonché il contributo del progetto al perseguimento dei *17 obiettivi, dei 169 traguardi e dei relativi indicatori di Agenda 2030*: **max 40 punti**;
 - ii. carattere innovativo ed originalità delle modalità realizzative, al fine di armonizzare la dimensione socio-economica con quelle *dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente*: **max 15 punti**;
 - b) carattere aggregativo, ovvero il coordinamento e/o la disponibilità all'integrazione con altre associazioni o gruppi di studenti: **max 15 punti**;
 - c) compatibilità tra il progetto proposto e il piano finanziario preventivo per la sua attuazione: **max 15 punti**;
 - d) Possibilità di fruizione dell'iniziativa o dell'attività da parte della collettività: potenziali destinatari dei progetti e modalità di coinvolgimento: **max 15 punti**.
2. Un **punteggio complessivo maggiore o uguale a 70/100** è condizione necessaria per entrare in graduatoria, ma non sufficiente per accedere al finanziamento.
3. Il finanziamento dei progetti in graduatoria avverrà sulla base della disponibilità finanziaria.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle richieste

1. Possono essere presentate **max 2 richieste** di finanziamento, nel caso in cui i richiedenti siano unici titolari dei progetti, ovvero **max 3 richieste**, nel caso in cui almeno un progetto sia candidato in collaborazione con altra Associazione studentesca o Gruppo di studenti.
2. Le **richieste di finanziamento**, da redigere utilizzando esclusivamente il **modello** allegato

(allegato n. 2), dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata – Settore Servizi alla Didattica - Ufficio Servizi Generali e Diritto allo Studio - Via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza e **dovranno pervenire entro il 23 settembre 2019.**

3. A ciascun destinatario di cui all'art. 3 può essere concesso un contributo pari massimo al 30% delle risorse indicate all'art. 2, a valere su una o più richieste di finanziamento presentate.
4. Le richieste di finanziamento devono contenere, a pena di esclusione:
 - a) le indicazioni dettagliate delle iniziative per le quali si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; tutte le forme di pubblicità dovranno prevedere obbligatoriamente la dicitura *“progetto realizzato con fondi destinati ad iniziative e attività culturali e sociali degli studenti”*;
 - b) l'indicazione dei soggetti partecipanti, ove previsti (quali relatori, gruppi musicali, attori e figure analoghe), con prova di accettazione degli stessi ad intervenire;
 - c) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa e attività, che dovrà essere redatto indicando analiticamente tutte le voci di spesa;
 - d) la designazione di un delegato e di un supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative e delle attività.
5. Le richieste di finanziamento devono contenere anche l'indicazione degli eventuali contributi concessi da Enti esterni, specificandone l'ammontare e la provenienza.
6. Non sono ammesse a finanziamento attività ricreative e sportive, gite, viaggi di istruzione, spese per rinfreschi, coffee break e gadget.
7. Le iniziative e le attività potranno prevedere anche il patrocinio degli eventuali Enti finanziatori esterni, oltre a quello dell'Università.

Art. 6 – Conclusione delle iniziative e liquidazione dei contributi

1. Le iniziative dovranno essere svolte **entro il 30 settembre 2020.**
2. I contributi saranno liquidati, su richiesta del delegato responsabile di cui all'art. 5, comma 4 - lett. d), dal competente Ufficio dell'Università degli Studi della Basilicata, in base alla documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato.
3. L'erogazione dei contributi sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a) il 50% del contributo sarà erogato almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa o dell'attività, su richiesta del delegato responsabile;
 - b) il restante 50% sarà erogato, nei limiti del finanziamento accordato e fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a conclusione dell'iniziativa o

dell'attività, a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- una relazione illustrativa delle iniziative svolte, delle forme di pubblicità adottate, che diano evidenza dell'inserimento della dicitura "*progetto realizzato con fondi destinati ad iniziative e attività culturali e sociali degli studenti*" (vedasi art. 5, comma 4-lett.a) e dei risultati ottenuti;
- un rendiconto analitico di tutte le spese sostenute, conformemente al preventivo presentato, unitamente a tutte le fatture, scontrini e ricevute fiscali;
- inserimento della dicitura in tutte le forme di pubblicità adottate per la realizzazione del progetto;

e a seguito di valutazione positiva, da parte della "Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti", sugli aspetti qualitativi e sulla rispondenza tra i risultati ottenuti e i risultati attesi descritti all'atto della presentazione del progetto.

4. Nel caso in cui le iniziative e le attività finanziate non siano state svolte in tutto o in parte, il delegato responsabile dovrà darne comunicazione scritta con le relative motivazioni e la Commissione delibererà in ordine alla riduzione del finanziamento per le parti non espletate.
5. Le quote di finanziamento non utilizzate incrementano le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.
6. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa o attività, e comunque **non oltre il 31 ottobre 2020**, i delegati responsabili dei progetti sono tenuti a presentare alla "Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti" la relazione illustrativa prevista al comma 3-lett. b) del presente articolo, da allegare, altresì, all'eventuale richiesta per l'anno successivo.

Art. 7 – Sanzioni

1. Nei casi di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al "*Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata*", la Commissione potrà escludere l'associazione o il gruppo di studenti presentatori dell'iniziativa o dell'attività dalla fruizione di contributi per l'anno o gli anni successivi.
2. L'Università si riserva di intraprendere le dovute azioni legali per tutto quanto possa arrecare danno o pregiudizio all'immagine e al patrimonio dell'Ateneo.

Art. 8 – Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale online dell'Ateneo e ne sarà data evidenza

sul sito web dell'Ateneo (www.unibas.it), nella sezione "In primo piano".

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio al "*Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata*", emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009, disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella sezione "Ateneo→Statuto e regolamenti→Regolamenti di interesse per gli studenti".